

“SPORT IN REGOLA” (sintesi)

Regolamento nazionale dell'attività sportiva

(il presente regolamento è stato redatto in forma sintetica, la versione integrale è consultabile sul sito www.csi-net.it o www.csireggiocalabria.it)

Norme per l'attività sportiva

Art. 1 Priorità delle fonti normative (art. 3 Sport in Regola)

- 1 Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) lo Statuto del CSI;
 - b) le Norme per l'attività sportiva del CSI (“Sport in Regola”);
 - c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
 - e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
 - f) i deliberati del CONI;
 - g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 2 Le Società sportive (art. 18 Sport in Regola)

- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle **ed inviare prima dell'inizio del campionato, alla competente commissione tecnica, l'elenco completo degli atleti delle squadre**. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

Art. 3 Gli atleti (art. 19 Sport in Regola)

- 1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art., in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
- 2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art.
- 3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 4 Dirigenti e Tecnici (art. 20 Sport in Regola)

Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art.

Art. 5 Limitazioni a Società sportive e a tesserati (art. 22 Sport in Regola)

- 1 Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
- 2 A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
- 3 Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.
- 4 Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (*atleti, dirigenti, tecnici*) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
- 5 Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Art. 6 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare (art.23 Sport in Regola)

- 1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
- 2 I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
- 3 Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (*ovvero la Commissione Tecnica di disciplina*) formula il calendario della manifestazione.
- 4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
- 5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
- 6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 7 Principio della responsabilità oggettiva (art.32 Sport in Regola)

- 1 Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
- 2 Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 8 Obblighi delle Società sportive (art.34 Sport in Regola)

- 1 Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
- 2 Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
- 3 La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- 4 Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 9 Obblighi e doveri della Società ospitante (art.36 Sport in Regola)

- 1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
- 2 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
- 3 Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
- 4 Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
- 5 La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 10 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile (art.37 Sport in Regola)

- 1 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (*ad es. in occasione di spareggi o fasi finali*).
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
- 3 Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa.

Art. 11 Orario di inizio delle gare (art.39 Sport in Regola)

- 1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario

- 2 Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 12 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara (art.40 Sport in Regola)

- 1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
- 2 L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 13 Documenti di riconoscimento (art.45 Sport in Regola)

- 1 I partecipanti alla gara (*atleti, dirigenti, tecnici*), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - Attraverso uno dei seguenti documenti con foto (*anche stampata*): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - Attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
 - Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione – solo ed esclusivamente - della "Lista certificata di tesseramento" (*cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni*).
4. L'ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita anche nell'attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.
5. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 14 Riconoscimento (art.48 Sport in Regola)

- 1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
- 2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
- 3 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
- 4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 15 Persone ammesse sul campo di gioco (art.61 Sport in Regola)

- 1 Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2 Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.


Art. 16 PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE GARE GIA' OMOLOGATE (art. 109 Sport in Regola)

- 1 E' possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata qualora sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare.
In questi casi la squadra in difetto verrà sanzionata con la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto - e un punto di penalizzazione in classifica alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season) oppure con l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità si è verificata nella "regular season" o risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta)

REGOLAMENTO TECNICO LOCALE

CAMPIONATO NAZIONALE PALLAVOLO

MASCHILE / FEMMINILE "OPEN"



Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Reggio Calabria - indice ed organizza la fase provinciale del "CAMPIONATO NAZIONALE CSI" di PALLAVOLO riservato alla categoria :

OPEN MASCHILE / FEMMINILE (per i/le nati/e negli anni 2007 e precedenti).

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

- 1 Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI **si applica il Regolamento Tecnico di gioco del CSI** con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
- 2 Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Tempo di attesa

- 1 Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti, dopo l'orario ufficiale di inizio gara.

Art. 3 Partecipanti alla gara

- 1 Il numero dei partecipanti alla gara è definito dal regolamento tecnico come di seguito riportato:
 - fino ad un massimo di 12 atleti/e senza alcun LIBERO;
 - fino ad un massimo di 11 atleti/e + un "LIBERO";
 - fino ad un massimo di 11 atleti/e + due "LIBERO";
 - fino ad un massimo di 12 atleti/e + un "LIBERO";
 - fino ad un massimo di 12 atleti/e + due "LIBERO".
- Per Under 12 (6x6) e Under 13 fino ad un massimo di 14 atleti senza Libero
- 1 Comitati territoriali possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero diverso di partecipanti ai campionati organizzati dal Comitato stesso.

Art. 4 Abbigliamento degli atleti

- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.
- 2 I "libero", se presenti, devono indossare una maglia di colore diverso.

"Art. 5 Distinta dei partecipanti alla gara

- 1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della quadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere:
 - 12 atleti senza Libero –
 - 11 atleti + 2 Libero-
 - 11 atleti + 1 Libero –
 - 12 atleti + 1 Libero –
 - 12 atleti + 2 Libero
- 2 L'elenco va compilato **in tre copie**, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 4 Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
- 5 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
- 6 Le squadre che utilizzano il libero o i due libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore o dei giocatori interessati o trascriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori.
- 7 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 1. a. il dirigente accompagnatore
 2. b. l'allenatore
 3. c. l'assistente allenatore

4. d. il medico
5. e. il fisioterapista/ massaggiatore

Art. 6 Libero e servizio

- 1 E' ammesso il 2° libero.

Art. 7 Palloni per la gara

- 1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
- 2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione.
Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (*punto di penalizzazione*).

Art. 8 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

- 1 Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori (*fatte salve le limitazioni specifiche previste per la Pallavolo mista*).

Art. 9 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

- 1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.
- 2 In ogni caso non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso o squalificato prima dell'inizio della gara.
- 3 Se l'espulsione o la squalifica avviene dopo che la formazione iniziale della squadra è stata già consegnata all'arbitro, questa non può essere in alcun modo variata e l'atleta allontanato deve essere sostituito nei modi regolamentari o eccezionali; questa sostituzione va effettuata sullo 0-0 del primo set e va conteggiata nel numero previsto di 6 sostituzioni a set.

Art. 11 Segnapunti messo a disposizione dalle Società

- 1 La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.
- 2 Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e
- 3 Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.
- 4 Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.
- 5 Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
- 6 Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi ecc.) se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.
- 7 In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.
- 8 Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterrà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.

Art. 12 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

- 1 L'arbitro presente espletterà tutte le formalità pre-gara e, se presente, inviterà un collega CSI a dirigere con lui.
- 2 In caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società.
- 3 I Comitati territoriali possono precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 13 Persone ammesse nell'“area di gioco”

- 1 Non possono sostare nell'“area di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
- 2 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 3 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, deve sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono essere pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 14 Sostituzioni dei giocatori

- 1 Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.
I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto.
La sostituzione veloce è obbligatoria per le fasi regionali e nazionali dei Campionati Nazionali

Art. 15 Il referto

- 1 Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
- 2 La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia.

Art. 16 Durata e risultati delle gare

- 1 Tutte le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale si disputano secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5. Solo per particolari casi, e su esplicita autorizzazione della Direzione Tecnica Nazionale, sarà possibile utilizzare una formula diversa.
Per l'attività a progetto le modalità con cui disputare le gare saranno previste dal Regolamento di ogni singola manifestazione.

Art. 17 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

- 1 Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente compilato in ogni sua parte secondo quanto prescritto dal Regolamento tecnico.
- 2 In particolare bisogna controllare che:
 - a) per ogni set sia stata rispettata la rotazione dei giocatori di ambedue le squadre;
 - b) per ogni set siano stati rispettati il numero massimo e le modalità di sostituzione dei giocatori, ivi comprese le eventuali sostituzioni eccezionali;
 - c) per ogni set sia stato rispettato lo scarto dei punti previsti per la vittoria d'una squadra;
 - d) sia stata rispettata la scala delle sanzioni eventualmente assunte nei confronti dei giocatori;
 - e) in caso di sostituzione irregolare rilevata e corretta, siano stati assunti i provvedimenti previsti e annullati i punti eventualmente realizzati dalla squadra in difetto;
 - f) in caso di numero insufficiente di atleti di una squadra per un set o per l'intera partita, sia stato correttamente applicato il principio della vittoria, del set o della gara, per squadra incompleta.
- 3 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio:
 - a) 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 3 set;
 - b) 0-2 (0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 2 set.
- 4 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 18 Modalità per la compilazione delle classifiche

- 1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
- 2 Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.

Art. 19 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) miglior posizione nella classifica avulsa (*più punti in classifica*);
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 - c) quoziente set nella classifica avulsa (*set vinti / set persi*);
 - d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (*punti fatti/punti subiti*);
 - e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - f) quoziente set nell'intera manifestazione (*set vinti/set persi*);
 - g) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (*punti fatti / punti subiti*);
 - h) minor numero di punti disciplina (*Tabella A – Classifica "Fair Play"*);
 - i) sorteggio.

Art. 20 Formula di svolgimento

- 1 La formula del Campionato è: **2 GIRONI con gare di andata e ritorno**
- 2 Le modalità di svolgimento dei play-off, dei campionati verranno rese note con un comunicato ufficiale dopo la pubblicazione dei calendari.

Art. 21 Fase extra-provinciale

- 1 Per la Categoria **OPEN MASCHILE E FEMMINILE "Nazionale"** è prevista una fase extra-provinciale.
- 2 Nel caso in cui, in Calabria, Reggio Calabria risulti l'unico comitato organizzatore di questa categoria, si qualificherà alla fase extra-provinciale la Squadra vincitrice del campionato.
Nel caso in cui altri comitati della Calabria organizzino campionati per tale categoria, alla fase regionale saranno ammesse, la squadra vincitrice del Campionato e la squadra vincitrice della Classifica Fair Play (*nel caso in cui questa coincida con la vincente del campionato alla fase regionale accederà la squadra seconda classificata nella Classifica Fair Play*).
- 3 Il CSI Nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alle Finali Nazionali.

Art. 22 Quote di partecipazione

Le società sportive dovranno **obbligatoriamente** versare prima della stesura del calendario del Campionato il:

- Pagamento dell'**affiliazione annuale** ;
- Pagamento delle **tessere atleti e tecnici** ;
- Pagamento della **tassa di segreteria** ;
- Pagamento dell'**iscrizione al Campionato**;
- Pagamento delle **tasse gara** ;

(Gli importi dei pagamenti sopra citati verranno resi noti annualmente con apposito Comunicato Ufficiale)

Art. 23 Tesseramento (art.14 Regolamento Generale dei Campionati Nazionali)

- 1 Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il **28 febbraio 2023**.
Entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio 2023** potranno essere integrati 2 atleti nella rosa delle squadre.
- 2 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali

Art. 24 Richiesta spostamento gare

- 1 Eventuali richieste di spostamento gare, per giustificati e comprovati motivi, devono essere presentate alla commissione, su apposito modulo (*reperibile sul sito : www.csireggjocalabria.it; sez. modulistica*), **al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi)** previo accordo con l'altra società. Le richieste vanno spedite all'indirizzo e-mail : direzionetecnica.rc@tiscali.it con la firma del responsabile della squadra richiedente e con la dicitura "IN ACCORDO CON L'ALTRA SOCIETÀ", **indicando la data del recupero della gara in questione.**
- 2 **Ciascuna Società potrà richiedere un massimo di n° 2 spostamenti gara**; per ogni spostamento accettato verrà addebitata una **TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 10,00.**

Art. 25 Mancata presentazione in campo

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 3;

- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€ 20,00**

2ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 3;

- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€ 20,00**

3ª rinuncia: esclusione dal campionato o torneo;

- multa di **€ 50,00.**;
- incameramento di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata con il risultato di 0 - 3 per entrambe le squadre, oltre ai provvedimenti elencati sopra.

Art. 26 Rinuncia preventiva

- 1 Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare; tale rinuncia deve essere comunicata alla Commissione Tecnica con una e-mail a direzionetecnica.rc@tiscali.it **al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi)**.
In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0 - 3 a sfavore della squadra rinunciante .
Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a **due gare**; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo ed equiparata alla **3ª rinuncia del precedente art. 25**

Art. 27 Omologazione gare

- 1 Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

Art. 28 Principio della difesa

- 1 Il Giudice Sportivo, in ossequio al "Principio della difesa" può sentire le parti interessate nonché eventuali testimoni, prima di prendere le sue decisioni.
Le società possono presentare ricorso alla Commissione giudicante compilando l'apposito modulo e pagando le rispettive tasse (*vedi "Sport in regola" disponibile sul sito www.csi-net.it sezione attività sportiva regolamenti*)

Art. 29 Presentazione dei reclami (SPORT IN REGOLA art. 73)

- 1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Tutti i reclami andranno indirizzati **alla "Commissione Giudicante di Comitato"**. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, si procederà su reclamo di parte **purchè preannunciato** (vedi art. 30) **entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara** o del primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società **entro il quarto giorno** dalla disputa della gara, se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, e dovrà contenere:
 - La motivazione per cui si reclama;
 - La ricevuta del versamento della tassa reclamo di **€ 50,00**
 - Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.
- 2 Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.
- 3 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

Art. 30 Preannuncio di reclamo (SPORT IN REGOLA art. 74)

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito attraverso una mail a comunicaticsirc@gmail.com o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (comunicaticsirc@gmail.com). È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 31 Assicurazione

- 1 Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Art. 32 Variazioni al regolamento

- 1 La C.T.P. potrà, durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

Pallavolo

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

- 1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:

a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

b. per un'altra Società sportiva CSI. E pertanto:

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;

- **gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV.** In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta. Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.

- 2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
- 3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
- 4. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno una gara federale nella stagione in corso, sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi poi si tesserò al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIPAV.

- 5. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in riferimento a :

1. RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
2. ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
3. APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
4. RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

vigono lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI